



# COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 20-10-25

Assessorato:

Ufficio: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** Sentenza del TAR della Toscana n. 1519/2025 del 23/09/2025, pubblicata il 29/09/2025 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il Comune di Castel del Piano ha realizzato i lavori di efficientamento energetico della scuola media (via di Montagna, 1, Castel del Piano) di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione GM n. 46 del 20/03/2018, finanziati in parte dalla Regione Toscana (decreto n. 7873 del 20/05/2019) e in parte dal comune stesso. L'intervento ha previsto la realizzazione di un cappotto termico e la sostituzione degli infissi per migliorare le prestazioni termiche dell'edificio. I lavori di esecuzione delle opere furono aggiudicati all'Impresa Edile Rossi Marcello (15/02/2021). Il relativo contratto d'appalto fu stipulato l'08/04/2021.

**Considerato** che, manifestandosi subito notevoli difficoltà nel reperimento dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori (*situazione universalmente nota nel mercato dell'edilizia degli anni 2021-2022*), l'Amministrazione ha proceduto ad una consegna parziale dei lavori (12/07/2021) ed all'approvazione di una variante per l'utilizzo di materiali alternativi (delibera Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2022, reperibile al link <https://www.halleyweb.com/c053004/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G1XpRNETqST0-A/provvedimenti/1/categoria/112> ). Il 10/05/2022 si procedeva alla consegna definitiva dei lavori e, successivamente, in data 15/06/2022 fu autorizzato il subappalto alla ditta Amiata Serramenti (15/06/2022).

**Che** il Direttore dei lavori, ing. Simone Pelini Pennatini, ha consegnato a questo Ente, con nota prot. n. 11172 del 05.10.2022, il Documento di determinazione dell'adeguamento dei prezzi unitari ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che le opere sono state realizzate esattamente come da progetto senza differenze sulle quantità previste ma che per l'effetto dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 26 commi 2 e 3 del D.L. 17.05.2022 n. 50 il credito residuo dell'impresa risultava essere di Euro 143.413,69; tale somma è così composta:

- Euro 1.594,63 ritenute per infortuni 0,50 % degli stati di avanzamento dei lavori;
- Euro 141.819,06 somme aggiuntive rispetto al valore dell'affidamento (*revisione prezzi straordinaria*).

**Che** al riguardo va evidenziato che la disposizione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede, nel settore dei lavori pubblici, l'applicazione, per il 2022, di uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi ovvero un meccanismo di revisione prezzi straordinaria, in deroga ai patti contrattuali ed alle previgenti norme previste dal codice degli appalti;

**Che**, alla luce delle risultanze del Certificato di regolare esecuzione e del presupposto Documento di determinazione dell'adeguamento dei prezzi unitari ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto il pagamento dell'importo di € 120.941,40 oltre Iva.

**Che** l'Ente, a sua richiesta del 15/11/2022 svolta ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 54/2021, è stato dichiarato beneficiario del contributo regionale d'importo ammissibile pari a € 113.515,89, pari all'80% della complessiva somma di € 141.894,86 necessaria per il suddetto adeguamento prezzi, contributo concesso con Decreto regionale n. 19856 del 13/09/2023, emesso dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico, presso la Direzione Ambiente ed Energia, decreto con oggetto "*POR FESR 2014-2020 – Bando energia pubblico – Economie disponibili per maggiori costi derivanti dall'incremento prezzi*"; detto contributo, per disposizione del richiamato decreto regionale, avrebbe dovuto essere determinato nell'importo effettivo correlato alle somme disponibili per la regione, tenuto conto dell'ordine cronologico delle istanze, al momento della rendicontazione validata da Sviluppo Toscana, quale organismo intermedio di supporto;

**Che**, considerata l'intervenuta variante al progetto, motivata dalla necessità di individuare specifici materiali di più celere reperimento sul mercato, stante la difficoltà di pervenire al finanziamento totale o parziale, la conseguente assenza di idonei stanziamenti in bilancio, ed attese le difficoltà interpretative della norma dell'art. 26 del D.L. 50/2022, l'amministrazione comunale non ha provveduto, dall'ottobre 2022 a tutto il 2023, ad approvare con atto formale il citato Certificato di regolare esecuzione e, comunque, reperita la copertura finanziaria totale o parziale per far fronte al pagamento della somma richiesta, a disporre la necessaria variazione di bilancio. L'Amministrazione, inoltre, ha ritenuto insussistente la pretesa dell'Impresa basandosi sulla lettera del citato art. 26: il comune, infatti, a causa della carenza di fondi appositamente destinati alla bisogna dalla norma dell'articolo 26 cit., norma speciale in un contesto normativo e contrattuale di intangibilità dei prezzi di appalto, ha interpretato la norma in modo tale da considerare l'adeguamento prezzi ivi previsto evidentemente non riconducibile ad un automatismo contabile e quindi ad un diritto soggettivo dell'impresa, ritenendo che il relativo credito potesse insorgere e trovare tutela solo in quanto qualificabile come interesse legittimo, essendosi in presenza di un beneficio il cui riconoscimento è ancorato alla concreta disponibilità delle risorse finanziarie secondo le modalità e qualità prescritte dalla legge.

**Che**, in ogni caso, nonostante fosse stata ipotizzata, la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio (*esercizio 2023, cfr. pec a firma Sindaco del 5.7.2023, con la quale si è espressamente comunicato all'impresa Rossi "che siamo intenzionati a portare in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale da convocare per il giorno 21.07.2023 le delibere necessarie a tale adempimento"*) non fu portata a termine;

**Che** in considerazione di quanto precede l'Impresa Edile Rossi Marcello, con ricorso ex art. 633 cpc dinanzi al Tribunale di Grosseto, ha domandato di ingiungere alla controparte comunale il pagamento dell'importo di € 120.941,40 oltre iva contabilizzato nella fattura n. 75/2023, sostenendo che il debito fosse stato riconosciuto dalla committenza; avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2023 (RG:1547/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto il 16/09/2023, promuoveva opposizione il Comune di Castel del Piano, eccependo l'incompetenza del giudice adito nonché l'illiquidità e l'inesigibilità del credito avversario in base alla disciplina in materia di adeguamento dei costi dei materiali di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, contestando altresì l'idoneità degli atti del direttore dei lavori di determinare l'adeguamento prezzi e le assicurazioni di pagamento comunicate dal Sindaco a costituire ricognizione del debito.

**Considerato altresì**, che, una volta decorso il termine ultimo (31/12/2023, ex art. 65, comma 2, del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013, reperibile al link <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>) di ammissibilità delle spese finanziabili con i fondi di cui al Decreto regionale n. 19856 del 13/09/2023, l'amministrazione comunale, in coerenza con le prospettazioni difensive dispiagate nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall'Impresa Rossi Marcello, ha tentato di reperire, almeno parzialmente, le risorse necessarie occorrenti per far fronte al pagamento richiesto

dall'impresa facendo riferimento alle economie disponibili risultanti dal quadro economico di altre opere pubbliche; tale accertamento, eseguito nel luglio 2024 su sollecitazione del Sindaco e dell'assessore al bilancio, evidenziò la disponibilità di un importo di € 107.060,28 quale economia disponibile nel quadro economico dei Lavori di consolidamento e la messa in sicurezza del versante roccioso su cui sorge il centro storico di Castel del Piano - quarto stralcio, finanziato ai sensi dell'art. art. 1 commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (*specificamente indirizzato ad ampliare le possibilità di investimento degli enti locali*), con decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'interno di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.02.2021; al riguardo il decreto di assegnazione espressamente indicava la facoltà dell'ente beneficiario di destinare eventuali economie ad altri investimenti con particolare riferimento all'adeguamento degli edifici scolastici; prima dell'utilizzazione di tali economie, , l'amministrazione comunale ha doverosamente interpellato la Ragioneria dello Stato per accertare la reale disponibilità di tali fondi ai fini del pagamento della revisione prezzi in favore della ditta Rossi Marcello, ricevendone la risposta negativa via mail in data 07.08.2024(ALLEGATO A); l'Ufficio della RGS interpellato ha fatto presente, in sostanza, l'indisponibilità dei richiamati fondi in relazione all'intervenuta modifica legislativa di cui all'art. 32 del Decreto-legge n. 19/2024;

**Considerato** che il Tribunale civile di Grosseto con sentenza del 1° ottobre 2024 (resa nel giudizio RG 1923/2023) (ALLEGATO B), non riconoscendo un diritto soggettivo pieno dell'impresa ricorrente, con ciò avallando la prospettazione della difesa comunale, ha dichiarato la propria incompetenza trattandosi di vertenza inerente l'istituto della revisione prezzi;

**Considerato** che, in conseguenza di quanto precede, l'Impresa Rossi ha provveduto a riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana (ricorso n. 2191 del 2024) che ha deciso la vertenza con la sentenza n. 1519/2025 del 23/09/2025, pubblicata il 29/09/2025 (ALLEGATO C).

**Che** il Giudice amministrativo, respinta l'interpretazione sostenuta da questa amministrazione comunale e ritenuta, al contrario, obbligatoria per la stazione appaltante la corresponsione della revisione prezzi straordinaria regolata dalla norma dell'art. 26 del D.L. 50/2022, ha condannato il comune di Castel del Piano:

- al pagamento della somma di euro 120.941,40 oltre IVA, interessi di mora e rivalutazione monetaria con decorrenza, entrambi, dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura;
- nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.

**Dato atto** che la sentenza emessa dal TAR Toscana, n. 1519/25, è stata notificata al comune di Castel del Piano il 30/09/2025 ed è esecutiva *ex lege* per cui occorre procedere al riconoscimento del debito in questione al fine di evitare azioni esecutive ed il maggior danno correlato all'applicazione di interessi moratori come stabilito dal Tribunale, fermo restando la non acquiescenza alla pronuncia da eseguire la cui impugnazione sarà valutata in separata sede;

**Visto** l'orientamento applicativo della Sezione Autonomie della Corte dei Conti secondo cui <<*in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente*>> (cfr. delib. N. 27/SEZAUT/2019/QMIG, adunanza del 7.10.2019).

**Dato atto** che la funzione del riconoscimento consiliare, nel caso di debito derivante da sentenza esecutiva, non attiene alla valutazione discrezionale circa l'opportunità della spesa, bensì costituisce un'imprescindibile attività di controllo politico-amministrativo volta ad accertare la sussumibilità del debito nella fattispecie normativa, a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, a individuare le risorse per la copertura e ad accertare le cause che hanno

originato l'obbligo, anche ai fini di eventuali responsabilità;

**Considerato** che pertanto v'è un vero e proprio obbligo per l'Ente di riconoscere le sentenze esecutive "tempestivamente" ed "entro l'anno" (secondo la giurisprudenza giuscontabile), tenendo pure in conto che le procedure del pagamento devono in ogni caso essere completate entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (cfr. art. 14 del D.L. 31.12.1996, n. 669 e ss.mm.ii.), decorsi i quali i creditori possono procedere ad esecuzione forzata.

**Considerato**, inoltre, che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 31.12.1996, n. 669, ai fini dell'esperibilità dell'azione esecutiva, è stato interpretato dalla giurisprudenza contabile come termine massimo entro il quale l'ente deve provvedere al riconoscimento del debito, al fine di evitare l'aggravio di ulteriori oneri derivanti da procedure esecutive

**Che** il debito da riconoscersi viene quantificato come di seguito specificato:

sorte capitale liquidata in sentenza	120.941,40
IVA 10%	12.094,14
Rivalutazione (al 31.08.2025)	2.660,71
Interessi di mora	30.583,13
Interessi e svalutazione differenziale fino al soddisfo (importo presunto)	2.046,72
Spese legali	
compensi	3.000,00
rimborso forfettario 15%	450
Cap 4%	138
rimborso contributo unificato	650
IVA 22%	789,36
TOTALE	<b>173.353,46</b>

Il debito complessivo da riconoscersi è quindi pari a € **173.353,46**.

Pertanto,

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 21.11.2019 con la quale la Sezione Autonomie ha ribadito il principio di diritto per cui <<Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento>>, in quanto la portata precettiva dell'art. 194 del TUEL non ammette eccezioni poichè <<non prevede alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare nel sistema normativo e contabile>>;

Dato atto che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha costantemente evidenziato la peculiarità della fattispecie di debito rinveniente da sentenza esecutiva, evidenziando in proposito che <<nel caso di sentenze esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria>>, a differenza degli <<altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale>> (cfr. Corte Conti Puglia, n. 152/2016/PAR);

Visto l'art. 35 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.12.2018;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 66 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 02.01.2025, con la quale è stato approvato il PIAO/Piano Esecutivo di gestione 2025/2027;

Dato atto che la somma complessiva di € 173.353,46 trova copertura finanziaria sul cap. 138 cod. 01.02-1.03.02.11.006 del bilancio 2025/2027, annualità 2025;

Dato infine opportunamente atto che -ai fini della vigente normativa sulla privacy- nel corpo del presente provvedimento i dati e le informazioni personali sono limitati a quelli necessari per la finalità da raggiungersi in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, per cui ulteriori informazioni sono riportate nei documenti che sebbene richiamati ed allegati al presente provvedimento non saranno oggetto di pubblicazione sull'albo pretorio albo *on line*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194;

Visto il parere del/i Revisore/i dei Conti allegato al presente atto parte integrante e sostanziale (Allegato D);

Visti i pareri favorevoli allegati ex art. 49 TUOEL espressi dai competenti Uffici;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

Presenti \_\_\_\_ votanti; favorevoli \_\_\_\_; contrari \_\_\_\_; astenuti \_\_\_\_;

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché motivazione del presente atto;
- 2) di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, la somma complessiva di € **173.353,46**, rinveniente dalla sentenza n. 1519/2025 del 23/09/2025, esecutiva *ex lege*; in relazione al calcolo esatto degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria è fatta salva la determinazione esatta dell'importo del pagamento dovuto all'impresa creditrice che sarà verificato alla data dell'effettivo pagamento a cura degli uffici competenti;
- 3) di finanziare l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 138 cod. 01.02-1.03.02.11.006 del bilancio 2025/2027, annualità 2025;
- 4) di demandare all'Ufficio tecnico Lavori Pubblici gli atti consequenziali, raccomandando il completamento delle procedure di liquidazione in favore dell'impresa edile Rossi Marcello entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prescritto dall'art. 14 del D.L. 31.12.1996, n. 669 (come modificato dall'art. 147 della L. 23.12.2000 n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44 del D.L. 30.9.2003, n. 269);
- 5) di dare atto che i pagamenti effettuati non costituiscono acquiescenza alla sentenza suddetta;
- 6) di trasmettere copia del presente atto alla Procura della Repubblica presso la sezione regionale toscana della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02.

\*\*\* \*\*

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con la seguente votazione: presenti \_\_\_\_; votanti \_\_\_\_; favorevoli \_\_\_\_; contrari \_\_\_\_; astenuti \_\_\_\_

### **delibera**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza a provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000.